

**ALLEGATO "B" del Repertorio N. 29903 e Raccolta N. 10.205**

**Cabel IP S.P.A.**

\* \* \*

**STATUTO**

**TITOLO I**

*Denominazione - Sede della Società e domicilio dei soci e degli organi sociali - Durata*

**Articolo Uno**

(Denominazione)

1.1 È costituita una Società per Azioni con la denominazione "**Cabel IP S.p.A.**".

**Articolo Due**

(Sede della Società e domicilio dei soci e degli organi sociali)

2.1 La Società ha la sede legale in Empoli.

2.2 Le variazioni dell'indirizzo della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comportano modifica dei patti sociali e sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale compete anche la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Articolo Tre**

(Durata)

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060.

**TITOLO II**

*Oggetto sociale*

**Articolo Quattro**

4.1 La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di pagamento.

4.2 In particolare, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

a) servizi relativi al deposito ed al prelievo di contante su conti di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di conti di pagamento;

b) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su conti di pagamento presso la Società o presso altri prestatori di servizi di pagamento:

- esecuzione di addebiti diretti, inclusi quelli una tantum,
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

c) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento.

4.3 La Società potrà altresì esercitare l'attività accessoria ai servizi di pagamento consistente nella prestazione di servizi operativi o connessi, quali la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, i servizi di cambio, le attività di custodia, la registrazione ed il trattamento di dati.

4.4 La Società - nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni prescritte - potrà inoltre svolgere le attività e prestare i servizi attinenti,

propedeutici, conseguenti, necessari od opportuni alla realizzazione dell'oggetto sociale.

4.5 La Società potrà infine, nei limiti e secondo le modalità di legge:

a) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate dal Codice Civile, per le società per azioni, in tema di obbligazioni, e conformemente alle disposizioni dell'apposito regolamento sugli strumenti finanziari ed obbligazionari che sarà adottato dall'assemblea dei soci;

b) assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopi sociali affini;

c) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, nei termini dell'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

4.6 Nell'esercizio della sua attività, la Società deterrà i fondi ricevuti dalla clientela per la prestazione dei servizi di pagamento in conti utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento, nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. In particolare, le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiranno, per ciascun cliente, patrimonio a tutti gli effetti distinto dal patrimonio sociale. La Società adotterà tutte le cautele prescritte dalla Banca d'Italia quanto al mantenimento delle informazioni contabili o, in generale, alle attività esercitate.

### **TITOLO III**

*-Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti e versamenti da parte dei soci -*

#### **Articolo Cinque**

(Capitale sociale)

5.1 II capitale sociale è di euro 284.254,00 (duecentoottantaquattromiladuecentocinquantaquattro e zero centesimi) suddiviso in numero 1.240 (milleduecentoquaranta) azioni ordinarie, ciascuna delle quali rappresenta un'uguale frazione del capitale sociale.

5.2 I conferimenti possono essere effettuati anche con mezzi diversi dal denaro; in caso di conferimenti in natura e di crediti - da effettuarsi nel rispetto del disposto degli articoli 2342 e seguenti del Codice Civile - le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

5.3 II capitale sociale può essere aumentato, nelle forme di legge, con deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria: le azioni di nuova emissione saranno offerte ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Il diritto di opzione è escluso nei casi di legge.

5.4 Con delibera dell'assemblea straordinaria del 9 dicembre 2021, all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà di deliberare uno o più aumenti del capitale sociale, scindibili e a pagamento, sino a concorrenza dell'importo massimo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila e zero centesimi), da eseguirsi mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

Gli aumenti di capitale in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- le nuove azioni, inizialmente, dovranno essere offerte in opzione ai soci della società e ad essi dovrà essere riconosciuto anche il diritto di

prelazione sull'inoptato;

- le azioni non sottoscritte dai soci potranno essere, successivamente, collocate presso terzi;

- il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato, di volta in volta, dallo stesso organo amministrativo, sulla base del valore del patrimonio netto della società, quale risulterà da una situazione patrimoniale aggiornata a data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dalla data di deliberazione dell'aumento di capitale.

### **Articolo Sei**

(Azioni)

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, conferiscono ai loro possessori eguali diritti e sono trasferibili nel rispetto, oltre che del disposto dall'articolo 2355 del Codice Civile, delle norme che seguono.

6.2 In caso di trasferimento di azioni ovvero di diritti di opzione su azioni di nuova emissione - intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio che determini la alienazione (e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, la donazione, il conferimento, la dazione in pagamento) - è riconosciuto ai soci un diritto di prelazione.

6.3 Il socio, che intende alienare parte o tutte le proprie azioni ovvero diritti di opzione, deve darne comunicazione alla Società indicando l'acquirente, il prezzo ed i termini della proposta.

6.4 La Società, a sua volta, deve offrire le azioni, a parità di condizioni, agli altri soci, in proporzione alle azioni possedute, precisando i termini dell'offerta.

6.5 La prelazione si esercita con comunicazione alla società, da spedire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della offerta, allo stesso prezzo e con le stesse modalità contenute nella proposta precisando la quantità massima delle azioni che si accetta di acquistare. Il mancato esercizio del diritto nel termine e con le modalità sopraindicate comporterà decadenza dallo stesso.

6.6 Ove più soci abbiano esercitato il diritto di prelazione, spetta al Consiglio di Amministrazione ripartire tra essi le azioni alienande in proporzione alla partecipazione sociale posseduta da ciascun socio accettante.

6.7 Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Firenze per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

6.8 La prelazione deve essere esercitata per tutte le azioni o diritti di opzione alienandi.

6.9 Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, devono essere effettuate in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), sottoscritto in forma originale ovvero in forma digitale, a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento, posta elettronica certificata e/o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'invio, la ricezione e relative date: (i) all'indirizzo dei soci risultante dal libro soci, per le comunicazioni loro dirette; (ii) all'indirizzo della Società (sede ovvero indirizzo di posta elettronica certificata, a seconda del mezzo usato) per le comunicazioni dirette alla società.

### **Articolo Sette**

(Finanziamenti e versamenti da parte dei soci)

7.1 La Società, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, potrà ricevere dai soci finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso, finalizzati, come già specificato al precedente articolo quattro, al raggiungimento dell'oggetto sociale, nei termini del regolamento approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria.

7.2 Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i soci potranno effettuare, in proporzione delle rispettive azioni, versamenti in conto capitale a favore della Società. Tali versamenti saranno infruttiferi e ad essi corrisponderà una specifica posta nel bilancio espressamente denominata "versamenti in conto capitale".

#### **TITOLO IV**

##### *Organi sociali*

#### **Articolo Otto**

8.1 Sono organi della Società, cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore delegato, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

#### **TITOLO V**

*Assemblee e competenze - Convocazione - Quorum costitutivi e deliberativi - Diritto di intervento nelle Assemblee - Svolgimento delle Assemblee*

#### **Articolo Nove**

(Assemblee e competenze)

9.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

9.2 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto; in particolare, essa è competente a deliberare su:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale, del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;
- d) l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- e) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) ogni altro argomento che la legge o il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.

9.3 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto; in particolare, essa è competente a deliberare su:

- 1) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 3) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- 4) l'emissione di strumenti finanziari e di prestiti obbligazionari;

5) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

### **Articolo Dieci**

(Convocazione)

10.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in questo caso le ragioni della dilazione sono segnalate dagli amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

10.2 L'Assemblea deve essere, altresì, convocata dal Consiglio di Amministrazione senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

10.3 L'Assemblea è convocata, dal Consiglio di Amministrazione, a mezzo avviso comunicato ai soci, al domicilio risultante dal libro soci - in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), sottoscritto in forma originale ovvero in forma digitale, a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento, posta elettronica certificata e/o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'invio, la ricezione e relative date - almeno dieci giorni prima dell'adunanza: l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (e di quelli, eventuali, video collegati) dell'Assemblea, l'elenco delle materie e degli argomenti da trattare; infine, esso può contenere anche l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.4 Anche in mancanza delle formalità di cui al precedente punto 10.3, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun socio può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

10.5 L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed alle seguenti condizioni, della cui sussistenza deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario;
- che sia predisposto il foglio delle presenze per tutti i luoghi in cui si tiene la riunione.

#### **Articolo Undici**

(Diritto di intervento nelle Assemblee)

11.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto ed il cui nominativo risulti dal libro soci.

11.2 Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare - ai sensi di legge - mediante delega scritta, che sarà conservata dalla Società, soltanto da altro socio; ogni socio, poi, non può rappresentare più di tre soci.

11.3 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o ai membri del Collegio Sindacale, né a dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.4 Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia.

#### **Articolo Dodici**

(Presidenza e Svolgimento delle Assemblee)

12.1 La presidenza delle Assemblee spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla persona designata dagli intervenuti.

12.2 Gli intervenuti provvedono a designare anche un segretario, che può non essere socio; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio. In ogni caso il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nelle ipotesi di cui al comma precedente, dal notaio.

#### **Articolo Tredici**

(Quorum costitutivi e deliberativi)

13.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.2 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega,

almeno la maggioranza del capitale sociale.

13.3 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

## **TITOLO VI**

### *Amministrazione*

#### **Articolo Quattordici**

(Sistema di organizzazione e controllo)

14.1 La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché di correttezza ed efficienza dell'assetto organizzativo e dei controlli, previsti dalla Banca d'Italia.

#### **Articolo Quindici**

(Consiglio di Amministrazione)

15.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, (di seguito anche il "Consiglio") composto da non meno di cinque e da non più di sette membri, a seconda di quanto deciso in sede di nomina.

15.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti - nel rispetto dei provvedimenti di legge e delle competenti autorità di vigilanza - tutti i poteri per l'amministrazione, la gestione e la supervisione della Società, fatte salve le specifiche competenze demandate all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

15.3 Il Consiglio definisce i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano composte e dirette da personale qualificato, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa in materia di trasparenza.

15.4 Il Consiglio assicura altresì un'adeguata informativa al personale e adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli emergano carenze o anomalie. A tal fine, il Consiglio verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività.

15.5 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - e, come tali non sono delegabili - oltre a quelle di cui all'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile, le seguenti incombenze e decisioni:

- a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica dei rischi e dei controlli interni, nonché la verifica semestrale della corretta attuazione e della coerenza degli stessi con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) l'approvazione dei processi relativi alla prestazione dei servizi e la conseguente verifica di adeguatezza;
- c) la nomina, l'attribuzione dei poteri, la determinazione del compenso e

la revoca dell'Amministratore delegato;

d) la politica delle partecipazioni detenibili;

e) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, definendo compiti e responsabilità e separando le funzioni operative da quelle di controllo;

f) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, assicurando che tali ultime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

g) l'eventuale costituzione di comitati endoconsiliari.

h) l'approvazione della relazione sull'attività svolta dalle funzioni di controllo;

i) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili;

l) l'acquisto, la vendita, l'affitto, sia quale affittante che quale affittuaria, di aziende e/o di rami di azienda;

m) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di controllo, amministrativo e contabile;

n) la verifica periodica, almeno annuale, della struttura organizzativa della società e del sistema dei controlli sotto il profilo dell'osservanza alle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

o) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali, uffici e sedi secondarie;

p) l'esternalizzazione di servizi essenziali o importanti;

q) la definizione dei flussi informativi e la valutazione dei medesimi in termini di adeguatezza, completezza e tempestività.

15.6 Gli amministratori:

(i) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove del caso, indipendenza richiesti dalla legge o dalle disposizioni della Banca d'Italia;

(ii) sono tenuti, in particolar modo quelli non esecutivi, alla stretta osservanza dell'obbligo di agire informato e ad un'attiva partecipazione alla vita sociale.

15.7 Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono, i soggetti che rientrano nelle cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge, o coloro che siano soci di/ o ricoprono cariche in altri Istituti di pagamento.

15.8 Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo - che non può, comunque, essere superiore a tre esercizi - determinato all'atto della nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.10 Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto e la minoranza dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

15.11 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal



Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo Sedici**

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

16.1 II Consiglio di Amministrazione - ove non vi provveda l'Assemblea - elegge fra i propri membri un Presidente; a parità di voti, risulterà eletto presidente l'amministratore più anziano.

16.2 II Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri, sovrintendendo al buon andamento della Società, presiedendo l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, definendo e garantendo un idoneo flusso di informazioni, nonché verificando che il sistema dei flussi di informazioni sia adeguato, completo e tempestivo.

16.3 In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salve le attribuzioni demandate ad altri organi ai sensi di norme inderogabili di legge, potrà agire in merito a qualsiasi affare o operazione sociale.

16.4 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, ovvero in caso di mancata nomina di quest'ultimo, così come in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in carica.

16.5 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

16.6 Può essere nominato, con la procedura prevista per la nomina del Presidente, anche un Vice Presidente per sostituire il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

16.7 II Consiglio nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Articolo Diciassette**

(Amministratore delegato)

17.1 II Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, l'Amministratore delegato, determinandone i poteri e la remunerazione, sentito il Collegio Sindacale.

17.2 Non possono, comunque, essere delegate, oltre alle incombenze e alle decisioni di cui al quarto comma dell'articolo 2381 del Codice Civile, quelle di cui al precedente articolo 15.5.

17.3 II Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali, determinandone i poteri.

17.4 II Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci - nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere l'Amministratore delegato, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quanto riservato alla competenza di quest'ultimo e con obbligo di riferire al medesimo nella prima riunione successiva.

#### **Articolo Diciotto**

(Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

18.1 II Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione di norma 1 (una) volta ogni trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o

quando ne sia avanzata domanda da parte della maggioranza degli amministratori.

18.2 II Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato in caso di domanda motivata del Collegio Sindacale.

18.3 La convocazione dovrà essere effettuata - in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), sottoscritto in forma originale ovvero in forma digitale, a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento, posta elettronica certificata e/o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'invio, la ricezione e relative date - ai recapiti degli amministratori e dei sindaci, almeno 5 (cinque), o in caso d'urgenza 3 (tre), giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza.

18.4 La convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno fissato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo garantisce altresì un adeguato flusso delle informazioni.

18.5 Anche in assenza di convocazione formale, si riterranno comunque validamente adottate le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in presenza di tutti i suoi componenti e previa adeguata informativa ai sindaci.

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite in presenza di almeno la metà degli amministratori in carica.

18.7 Le deliberazioni sono assunte a votazione palese ed a maggioranza dei voti espressi dagli amministratori presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si riterrà respinta.

18.8 Le riunioni potranno svolgersi anche per video - o audio-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti sia idoneamente identificato e sia in grado di intervenire efficacemente ed in tempo reale alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere la documentazione del caso. Nella misura in cui le suddette condizioni siano sussistenti, la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.

18.9 In riferimento a quanto occorso e deliberato in ogni singola riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario, ed iscritto nell'apposito libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che farà piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari, unitamente agli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente ed il segretario.

## **TITOLO VII**

### *Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti*

#### **Articolo Diciannove**

(Collegio Sindacale)

19.1 II Collegio Sindacale (in seguito anche il "Collegio"), nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;

b) vigila sulla funzionalità e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle relative strutture e funzioni, nonché l'adeguato coordinamento tra le stesse;

c) valuta l'adeguatezza ed il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

d) promuove eventuali interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

e) approva la relazione sull'attività svolta dalle funzioni di controllo.

19.2 II Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

19.3 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio può avvalersi delle strutture che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, del soggetto cui sono demandate le funzioni di revisione interna.

19.4 Nell'espletamento delle predette attività, il Collegio Sindacale potrà formulare osservazioni, richiedendo la rimozione delle eventuali anomalie riscontrate, verificandone l'attuazione e dandone idonea evidenza.

19.5 II Collegio coordina l'attività dei soggetti cui sono demandate le funzioni di controllo interno, garantendo un'adeguata conoscenza sull'andamento della gestione aziendale.

19.6 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci.

### **Articolo Venti**

(Composizione del Collegio Sindacale)

20.1 II Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, che ne designerà il Presidente.

20.2 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

20.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresi quelli di indipendenza previsti dal codice civile e non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo di cui la Società eventualmente è parte, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

20.4 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il loro incarico termina con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio sociale successivo a quello della loro nomina.

20.5 I sindaci possono essere revocati per giusta causa, con deliberazione approvata con decreto del tribunale.

20.6 La nomina dei sindaci, contenente tutti i riferimenti alla formazione ed all'esperienza professionale pregressa, e la cessazione dalla loro carica devono essere iscritte entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese, a cura degli amministratori.

20.7 In caso di assenza o impedimento, per qualsivoglia motivo, del Presidente del Collegio Sindacale, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano tra i sindaci effettivi in carica.

### **Articolo Ventuno**

(Poteri del Collegio Sindacale)

21.1 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale e ciascun sindaco individualmente possono chiedere notizie agli amministratori in merito all'andamento delle operazioni sociali o su specifici argomenti ed affari. A tal fine, i sindaci possono procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, e si avvalgono dei

flussi informativi provenienti dai diversi organi aziendali.

21.2 Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale:

a) segnala al Consiglio di Amministrazione le irregolarità e le carenze riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure, correttive e di prevenzione, e ne verifica l'adozione e l'efficacia nel tempo;

b) esprime pareri in merito alle decisioni aventi ad oggetto la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (con particolare riferimento alle funzioni di revisione interna e di revisione legale dei conti) e la definizione degli elementi essenziali della struttura del sistema dei controlli;

c) adempie a tutti gli obblighi che la legge pone a suo carico.

21.3 Dell'attività del Collegio Sindacale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i sindaci effettivamente intervenuti.

#### **Articolo Ventidue**

(Revisione legale dei conti)

22.1 Le funzioni di revisione legale dei conti sono demandate ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.2 Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è stabilito dall'Assemblea ed è riferito all'intera durata dell'incarico.

22.3 Nell'esercizio delle proprie funzioni, individuate ai sensi di legge, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale rispetteranno tutti gli obblighi e le prescrizioni di leggi e regolamentari.

### **TITOLO VIII**

*Rappresentanza e firma sociale*

#### **Articolo Ventitre**

23.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, nonché la firma sociale, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23.2 In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri di rappresentanza e la firma sociale competono al Vice Presidente, se nominato, ovvero all'Amministratore delegato, se nominato, ovvero al più anziano degli amministratori in carica, in caso di mancata nomina di Vice Presidente ed Amministratore delegato.

23.3 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente, ovvero dell'Amministratore delegato, ovvero, in caso di mancata nomina di questi, del più anziano degli amministratori in carica, costituiscono prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23.4 All'Amministratore delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza e la firma per le attribuzioni delegategli. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire la rappresentanza e la firma per singoli atti o per categorie di atti a singoli dipendenti, determinando i limiti della delega.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione, infine, può, ove lo ritenga necessario, nominare procuratori esterni alla Società per il compimento di determinati atti.

23.6 Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro, il consiglio può autorizzare dirigenti, quadri direttivi ed impiegati a firmare, con firma singola o abbinata, per quelle categorie di operazioni dal consiglio determinate.

23.7 Restano salve le diverse disposizioni di legge in tema di rappresentanza e responsabilità.

## **TITOLO IX**

*Bilancio - Utili - Riserve*

### **Articolo Ventiquattro**

24.1 L' esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione, in conformità alle previsioni di legge.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che dovrà intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'operatività della Società.

24.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio - dedotti il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale ed una quota minima pari al 20% (venti per cento) destinata alla formazione di una riserva statutaria - verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta salva diversa decisione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, di destinare ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

## **TITOLO X**

*Scioglimento e Liquidazione*

### **Articolo Venticinque**

25.1 In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, ne fissa i poteri, stabilisce a chi compete la rappresentanza della Società ed i criteri della liquidazione.

## **TITOLO XI**

*Rinvio*

### **Articolo Ventisei**

26.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

F.to. Paolo Regini

F.to: Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo.